



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI PRELIEVI IDRICI

(Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 19/02/2020)

TITOLO I
Sezione I
Oggetto e modalità di rilascio delle autorizzazioni

Art.1 - Principi generali

1. Il Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, costituito con deliberazione n. 800 del 7 aprile 1997 della Giunta Regionale d'Abruzzo, è, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 de Codice Civile, ente pubblico economico a struttura associativa e svolge la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Nel rispetto dei principi generali contenuti nelle leggi statali e regionali e specificatamente in forza dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 13.01.2012, il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni al prelievo idrico per uso irriguo e plurimo tranne quello potabile, nell'intero comprensorio irriguo.

2. Il Consorzio di Bonifica Sud esercita l'attività irrigua ed idrica e ne disciplina il funzionamento nel rispetto del principio comunitario dello sviluppo sostenibile, nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, in forma coerente e integrata con le attività di difesa del suolo e con la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso vitale e dell'equilibrio del bilancio idrico.

3. Le presenti norme regolamentano lo svolgimento delle funzioni irrigue ed idriche assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione Abruzzo, e disciplinano, in particolare, l'attuazione dell'attività idrica, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche e di quelle private, nonché i vincoli cui le opere e le proprietà private devono sottostare per il corretto funzionamento del sistema.

Art.3 – Definizione

1. **PRELIEVO IDRICO:** rapporto instaurato tra l'utente e il Consorzio per la somministrazione di acqua ad uso plurimo non potabile mediante sottoscrizione di contratto di adesione, verso il corrispettivo annuo per spese di manutenzione e gestione delle opere pubbliche di bonifica ai sensi dell'art. 21 del R.D.L. del 12.02.1933 n. 215.

2. **AUTORIZZAZIONE:** provvedimento amministrativo capace di rimuovere gli impedimenti giuridici posti all'esercizio di diritti o poteri preesistenti in capo al destinatario.

Art. 4– Oggetto delle autorizzazioni al prelievo idrico

1. Sono soggette a rilascio di autorizzazione precaria al prelievo idrico le seguenti tipologie:

- a) Allaccio agricolo e simile;
- b) Allaccio condominiale;
- c) Allaccio extragricolo per uso, aziendale e verde pubblico;
- d) Allaccio extragricolo per uso antincendio;
- e) Allaccio temporaneo uso cantiere;
- f) Prelievo eseguito da idrante con cisterna, autobotte ecc.

2. L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso agricolo; assicurato i bisogni generali dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse, il Consorzio, nei limiti della quantità disponibile, potrà concedere l'acqua per usi diversi, tranne che per quello potabile (art. 1 della L.R. n. 4 del 13.01.2012), con tariffe differenziate come riportate nel presente Regolamento che possono essere annualmente aggiornate con apposita delibera del Comitato Amministrativo del Consorzio.



3. Le acque del Consorzio non sono potabili; il Consorzio non ne garantisce le qualità organolettiche, chimiche, fisiche e biologiche, pertanto non risponde di eventuali danni causati dalle stesse.

ART. 5 - Modalità e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo idrico

1. Di seguito si elencano le modalità e le procedure da adottare per ottenere il rilascio di autorizzazione al prelievo di acqua da parte del Consorzio:

SOGGETTI RICHIEDENTI:

- a) Possono richiedere il rilascio di autorizzazione al prelievo di acqua, per gli usi previsti dall'art. 4, sia i proprietari o affittuari o titolari di diritti reali su beni immobili, sia gli Enti e/o le Società che gestiscono infrastrutture e servizi pubblici.
- b) Nel caso in cui richiedente sia l'affittuario o il titolare di diritto reale, unitamente alla domanda, sottoscritta anche dal proprietario, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la titolarità posseduta dal richiedente.

ATTI DI AUTORIZZAZIONE:

- a) Gli atti di autorizzazione al prelievo di acqua saranno di norma intestati ai proprietari degli immobili e/o gestori dei servizi in relazione ai quali l'autorizzazione stessa viene rilasciata, salvo quanto previsto al punto b. del precedente paragrafo.
- b) Ogni istanza presentata dovrà riferirsi ad una sola autorizzazione al prelievo di acqua, anche se riferita a più oggetti, e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - Generalità dei richiedenti;
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - codice fiscale o partita IVA;
 - la qualità di proprietario o legale rappresentante, titolare di diritti reali, affittuario etc. (Nel caso in cui la domanda venga presentata dall'affittuario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale, essa dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario);
 - indirizzo (via, località, comune, provincia, Cap)
 - recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata.;
 - Descrizione dell'uso a cui è destinata la risorsa idrica;
 - Riferimenti catastali e individuazione della località interessata;
 - Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre che il Consorzio vorrà prescrivere in relazione alla domanda prodotta;
 - Data e luogo della domanda;
 - Firma dei richiedenti;

2. Alle domande presentate per richieste di prelievo idrico per gli usi descritti nell'art. 4 ricompresi tra le lettere a) e e), dovranno essere allegati, anche in formato digitale, almeno un elaborato planimetrico in scala 1:2000 e particolare in scala 1:500 della rete idrica da realizzare, partendo dal punto di derivazione fino a quello di distribuzione e schema idraulico dello stesso, qualora richiesto dal Consorzio.

3. Le condizioni particolari riguardanti ogni autorizzazione di prelievo, la descrizione particolareggiata dell'oggetto dello stesso e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori sono fissate in appositi atti autorizzativi da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

4. Nell'autorizzazione al prelievo sono fissate le condizioni, le prescrizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposita relazione tecnica), la durata, l'ammontare del canone o contributo annuo e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere di derivazione previste.



5. Qualora l'esecuzione delle opere autorizzate non sia completata nel termine fissato, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
6. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga su richiesta scritta dell'interessato.
7. In determinate situazioni, connesse alla difficoltà di esecuzione di particolari opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal presente Regolamento. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti tutti gli elementi riguardanti lo stesso, comunque entro e non oltre dodici mesi dal permesso provvisorio, pena la decadenza del permesso stesso e il ripristino dello stato preesistente.
8. Il rilascio del provvedimento consortile non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di autorizzazioni eventualmente necessarie.
9. L'autorizzazione, nel caso di allacci idrici riguardanti servizi pubblici o in casi particolari, potrà essere sostituita da apposita Convenzione.
10. L'accoglimento o meno delle domande di autorizzazione è rimesso, in ogni caso, alle valutazioni discrezionali e tecniche del Consorzio.
11. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale autorizzazione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6 - Rilascio delle autorizzazioni al prelievo di acqua

1. Le autorizzazioni al prelievo di acqua sono rilasciate dal Consorzio.
2. Il Consorzio è competente all'adozione dei procedimenti di revoca delle autorizzazioni al prelievo di acqua rilasciati, in caso di inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e/o in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.
3. Ogni autorizzazione al prelievo di acqua contiene le condizioni tecniche e le disposizioni, sia generali che particolari, da osservare.
4. Il termine temporale per il rilascio, da parte del Consorzio, di autorizzazione al prelievo di acqua è stabilito in giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della domanda. Il termine può essere interrotto per la richiesta di integrazioni documentali e ricomincia a decorrere dal momento in cui tali integrazioni sono depositate.

Sezione II Disposizioni generali

ART. 7 - Termine della autorizzazione

1. La autorizzazione al prelievo idrico viene accordata in via assolutamente precaria e ha termine o per scadenza o per revoca motivata da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta Concessionaria.
2. La revoca motivata e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata (PEC).
3. In caso di rinuncia la stessa dovrà essere comunicata entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2.

ART. 8 - Riscossione corrispettivo di prelievo

1. Per la riscossione dei corrispettivi di prelievo idrico, di cui al successivo art. 14, verranno emessi, dall'Ufficio Catasto del Consorzio, i relativi ruoli esecutivi, riscossi tramite avviso di pagamento o in caso di inadempienza tramite cartella esattoriale.



Sezione III

Prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo idrico

ART. 9 - Diritti di terzi

1. Il rilascio dell'autorizzazione al prelievo fa salvi gli eventuali diritti di terzi, siano essi privati cittadini o Enti.

Art. 10 – Esecuzione dei lavori per il prelievo idrico

1. Tutti i lavori relativi alle autorizzazioni per prelievi idrici devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori e più in generale agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera necessaria, restando completamente sollevato il Consorzio da ogni responsabilità in merito.

2. Il Consorzio può decidere di eseguire direttamente od anche attraverso imprese di propria fiducia i lavori di allaccio, prolungamento di condotta, montaggio di apparecchiature di misura ecc., nel qual caso il Consorzio provvederà a comunicare alla ditta richiedente il preventivo di spesa per l'eventuale accettazione e approvazione. Nel caso di approvazione del preventivo il richiedente dovrà provvedere a sottoscrivere apposito contratto con il Consorzio di Bonifica, indicante le condizioni e tempi di esecuzione dei lavori, e a versare l'intero importo prima dell'inizio dei lavori stessi. Nel caso in cui entro 30 giorni dall'invio del preventivo non siano giunte determinazioni scritte da parte della ditta richiedente, il relativo fascicolo verrà archiviato.

3. La ditta richiedente dovrà provvedere ad acquisire eventuali dichiarazioni liberatorie dei proprietari delle aree coinvolte nella posa della costruenda linea irrigua. Nel caso in cui, dal punto di derivazione al punto di consegna della fornitura, la linea idrica interessi suoli pubblici (Comuni, Province, Anas, Metanodotti ecc.), la ditta richiedente dovrà ottenere, a propria cura e spese, l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico, accollandosi i relativi costi ed eventuali tasse annue di occupazione di competenza di altri Enti. La ditta richiedente dovrà allegare tutta la documentazione autorizzativa di cui sopra alla richiesta di allaccio idrico da presentare al Consorzio.

4. Il Consorzio si riserva la facoltà di decidere se assumere a se la gestione della linea irrigua realizzata dal privato o lasciarla in carico agli esecutori; il passaggio della linea irrigua privata al Consorzio avverrà mediante sottoscrizione di apposito verbale che sollevi lo stesso da responsabilità o controversie di qualsiasi genere con terze persone; in allegato al verbale dovrà essere presente idonea convenzione, con i proprietari delle aree interessate dalla presenza della tubazione irrigua, per la costituzione di servitù d'acquedotto permanente e gratuita in favore del Consorzio, per la gestione e manutenzione della stessa.

5. Il Consorzio avrà facoltà, previa valutazione tecnica, di autorizzare ulteriori derivazioni richieste da terzi, senza che queste però arrechino pregiudizio alla funzionalità dell'impianto stesso.

6. L'allaccio e/o la nuova linea irrigua dovrà essere eseguito mediante il montaggio di una saracinesca di arresto di idonea dimensione, collocata nelle immediate vicinanze del punto di derivazione e posta all'interno di un idoneo pozzetto con chiusino a vista di idonea categoria.

7. La ditta richiedente non può consentire a terze persone l'allaccio o il prelievo di acqua dalla linea privata, se non previa richiesta di autorizzazione a firma congiunta dal terzo e il proprietario della linea privata e successivo rilascio di atto autorizzativo da parte del Consorzio.

8. Nel caso in cui il Consorzio dovesse riscontrare abusi dovuti al non rispetto del precedente punto, intraprenderà una idonea azione nei confronti della ditta richiedente, titolare dell'autorizzazione di allaccio, al fine di recuperare quanto illegalmente sottratto.

9. In caso di rottura della condotta privata il consorziato titolare dell'utenza è tenuto a provvedere all'immediata chiusura della saracinesca di alimentazione della linea, posta in derivazione dalla rete irrigua consortile, nel contempo attivandosi al fine di provvedere alla necessaria riparazione. Nel caso la rottura comportasse perdite idriche in prossimità di fabbricati finalizzati a qualsiasi



destinazione o d'infrastrutture di pubblico interesse, gli interventi di intercettazione e riparazione dovranno essere eseguiti con carattere di urgenza, restando nell'esclusiva responsabilità della ditta consorziata titolare dell'utenza i danni eventualmente conseguiti a persone e/o cose. Nel caso fosse richiesto l'intervento della squadra di reperibilità consortile, le spese conseguenti all'intervento stesso saranno interamente addebitate alla ditta titolare dell'utenza di allaccio;

10. Al Consorzio deve essere comunicata la data di inizio e di fine lavori di allaccio, così da permettere al personale tecnico o incaricato di poter accedere al cantiere per il controllo e la verifica del rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo.

11. Per il rilascio di autorizzazioni di allaccio per i quali è necessario effettuare particolari interventi su manufatti consortili, potrà essere chiesto il versamento di un deposito cauzionale adeguato all'entità dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e quale garanzia di eventuali danni provocati, da stabilire di volta in volta in relazione alla natura ed all'entità delle opere, da versare al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, nelle forme previste dalle norme legislative vigenti.

12. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni e prescrizioni imposte con l'atto autorizzativo e sarà restituita dopo la verifica della regolare esecuzione delle opere, eseguita dal personale tecnico del Consorzio, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori, previo collaudo delle opere con esito favorevole.

13. Nel caso che la ditta richiedente non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo e in questo Regolamento, il Consorzio provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. o PEC contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà delle somme richieste come deposito cauzionale, detraendo dalla cauzione l'importo delle spese sostenute al momento della sua restituzione.

14. L'impegno del Consorzio alla fornitura di acqua è per il solo periodo irriguo (di norma aprile-settembre); in caso di interruzioni o pressione mancante, dipendente da qualsiasi motivo e, in caso di manutenzione, ammodernamento o di trasformazione dell'impianto irriguo Consortile, non vi potranno essere pretese di alcun genere.

15. In casi di forza maggiore (siccità, guasti o danni alle opere, ecc.), per esigenze di pubblica sicurezza, o per urgenti interventi di manutenzione alla rete ed alle opere irrigue, può ridurre, sospendere o ritardare la consegna dell'acqua, dandone, per quanto possibile, comunicazione agli utenti, attraverso idonei mezzi d'informazione, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

ART. 11 - Esigenze idrauliche

1. Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della autorizzazione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze pubbliche o idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera di derivazione o la linea idrica oggetto dell'autorizzazione, senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di indennizzi, risarcimenti e compensi di sorta.

ART. 12 - Durata della autorizzazione

1. L'autorizzazione al prelievo, di norma, è accordata in via assolutamente precaria per la durata di un anno; il rinnovo avverrà tacitamente di anno in anno, salvo rinuncia da comunicare nelle modalità previste all'art. 7.

2. Il Consorzio si riserva, la facoltà di revocarla - quando, a suo insindacabile giudizio, sussistano motivi di pubblico interesse - in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno mediante preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi al titolare dell'autorizzazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Entro il termine fissato da detta revoca, il titolare dell'autorizzazione deve procedere, a proprie spese, alla rimozione



dell'opera di derivazione senza che con ciò possa pretendere indennizzi risarcimenti o compensi di qualsiasi genere.

3. In caso di inadempienza del titolare dell'autorizzazione, provvede, d'ufficio, il Consorzio.

Art. 13 – Responsabile al rilascio delle autorizzazioni al prelievo idrico

1. Al Direttore/Dirigente del Consorzio, ai sensi del vigente Statuto, competono gli adempimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni al prelievo, previa istruttoria da parte dell'ufficio "Esercizio, Manutenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro".

2. L'atto di autorizzazione sarà approvato con specifica Determinazione del Direttore/Dirigente.

3. Il richiedente l'autorizzazione dovrà sottoscrivere l'atto autorizzativo per accettazione delle condizioni in esso riportato, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In mancanza, l'autorizzazione si intende come non rilasciata e non produce alcun effetto.

4. Unitamente all'atto sottoscritto il richiedente dovrà allegare la ricevuta del versamento sul c/c bancario o postale intestato al Consorzio di Bonifica Sud della somma fissata a titolo di anticipazione del corrispettivo relativo al primo anno e della somma fissata a titolo di oneri di istruttoria.

ART. 14 – Corrispettivo per il prelievo idrico

1. Il richiedente l'autorizzazione al prelievo per gli usi di cui all'art. 4, deve corrispondere al Consorzio, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo.

2. Detto corrispettivo, diversificato per tipologia d'uso, può essere variato dal Consorzio, ed il titolare dell'autorizzazione è tenuto a corrispondere nella nuova misura i corrispettivi annuali, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia al prelievo, da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione, coincidente con la pubblicazione dell'atto consortile di approvazione dei canoni annuali all'albo pretorio consortile e sul sito internet del Consorzio.

3. Il corrispettivo che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a pagare annualmente al Consorzio ha natura di rimborso per le maggiori spese che l'Ente è costretto a sostenere nelle sue attività istituzionali in virtù della presenza dei prelievi autorizzati di cui al presente regolamento.

4. La determinazione del corrispettivo è stabilita nel presente Regolamento e può essere aggiornato annualmente con delibera del Comitato Amministrativo.

5. Al rilascio della domanda è richiesto il pagamento degli oneri di istruttoria quantificati nel presente regolamento che possono essere aggiornati annualmente con delibera del Comitato Amministrativo.

6. Di norma il canone si intende riferito all'anno solare. Per il primo anno di validità della autorizzazione precaria il Concessionario dovrà corrispondere l'onere annuo dovuto al Consorzio, rapportata al mese in cui avviene il rilascio (se non è prevista la fornitura a contatore), direttamente o tramite bonifico bancario al momento della sottoscrizione per accettazione della autorizzazione al prelievo. L'ammontare del canone, a partire dal secondo anno, sarà posto a carico del Concessionario mediante ruoli esecutivi, riscossi tramite avviso di pagamento o in caso di inadempienza tramite cartella esattoriale.

ART. 15 - Trasferimento della proprietà

1. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo servito dall'allaccio idrico autorizzato, il Concessionario deve comunicare al Consorzio le generalità complete e il domicilio del subentrante. Fino al ricevimento da parte del Consorzio di tale comunicazione, il Concessionario rimane solidalmente responsabile con il subentrante del pagamento dei canoni, e dei residui obblighi scaturenti dall'autorizzazione.

2. Nel caso di trasferimento della proprietà dell'opera oggetto di autorizzazione, sia il vecchio proprietario che il subentrante dovranno presentare apposita richiesta al Consorzio, predisponendo il modulo per la soppressione dell'atto di autorizzazione superato e quello per la richiesta di stipula di un nuovo atto autorizzativo.



ART. 16 - Revoca della autorizzazione

1. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di autorizzazione e nel presente Regolamento comporta la revoca della autorizzazione stessa; resta salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal titolare dell'autorizzazione, a qualsiasi titolo, in dipendenza della autorizzazione rilasciata e delle inadempienze riscontrate. Nel caso in cui l'inadempienza da parte del titolare dell'autorizzazione comporti l'esecuzione di lavori da parte del Consorzio, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimborsare tutte le spese sostenute.

Art. 17 – Fallimento dell'utente

1. La fornitura all'utenza è sospesa nel momento in cui il Consorzio ha notizia certa del fallimento dell'utente.

2. Il Curatore può subentrare nel contratto in luogo del fallito con autorizzazione del Giudice Delegato, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero può risolvere formalmente il contratto medesimo.

Art. 18 – Prelievi idrici non autorizzati, morosità e abusivismo

1. Le ditte, anche se già soggette a contribuzione irrigua secondo il vigente piano di classifica, che usufruiscono dell'acqua consortile per usi diversi di cui all'art. 4 e che non sono titolari di autorizzazione consortile e quindi non sono iscritte a ruolo per tale uso, dovranno presentare domanda al Consorzio per ottenerne l'autorizzazione; non ottemperando a ciò il Consorzio potrà sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua fino alla regolarizzazione del prelievo e al pagamento degli importi pregressi.

2. Trascorsi i termini di pagamento indicati nei ruoli consortili, il Consorzio, previo avviso, avrà diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a limitare comunque il diritto alla riscossione delle somme dovute (*la sospensione della fornitura per morosità si ricollega al più generale istituto della eccezione di inadempimento, prevista dall'articolo 1460 del codice civile, che consente al contraente di rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione laddove l'altro non adempia, o non offra di adempiere la propria, salva la contrarietà a buona fede; e che relativamente ai contratti di somministrazione l'articolo 1565 del codice civile stabilisce che: "Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso"*).

3. Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti consortili per usi diversi dall'agricoltura estensiva (già soggetta al pagamento del contributo irriguo come da vigente piano di classifica), se non preventivamente autorizzati dal Consorzio, sono da ritenersi abusivi.

4. In caso di abusivismo il Consorzio provvederà ad invitare l'utente a regolarizzare la propria posizione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata P.E.C., invitandolo a presentare domanda in sanatoria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta lettera; caso contrario trova applicazione i commi 9 e 10 del presente articolo.

5. In caso di morosità il Consorzio provvederà ad inviare all'utente preavviso di sospensione del servizio a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata P.E.C., sulla lettera stessa saranno indicate le modalità per evitare la sospensione, tale preavviso non può essere inferiore a 30 giorni.

6. In caso di presunto o reale prelievo abusivo è fatta salva la facoltà del Consorzio di sospendere temporaneamente l'erogazione (massimo 15 giorni), senza obbligo di preavviso, consentendo in questo modo al personale consortile di effettuare le dovute verifiche.

7. Trascorsi 15 giorni dalla sospensione dell'erogazione il Consorzio potrà revocare l'autorizzazione al prelievo. Le eventuali contestazioni non hanno effetto sospensivo dei pagamenti.

8. Una volta revocata la autorizzazione per morosità l'utenza non verrà riattivata fino a quando non verranno pagate a saldo le somme dovute e le spese opportunamente documentate dal Consorzio per la sospensione dell'erogazione. Nel caso la ditta morosa e/o il suo nucleo familiare si trasferisca



ad altro locale, anche se di altro Comune del comprensorio consortile, non verrà rilasciata nessuna nuova autorizzazione al prelievo idrico prima del saldo della precedente pendenza.

9. In caso di falsità o frode si procederà a norma del Codice Penale. Il Consorzio avrà poi il diritto di sospendere ai contravventori l'erogazione del servizio fino a che la pendenza risulti definitiva.

10. Tutti i prelievi abusivi o morosi, in cui si ravvisano ipotesi di reato, saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. 19 – Sospensione della fornitura

1. Il Consorzio ha facoltà di procedere alla sospensione della fornitura nei seguenti casi:
 - a) Ritardato pagamento di quanto dovuto;
 - b) Uso dell'acqua diverso da quello stabilito nell'autorizzazione;
 - c) Manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
 - d) Danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti del Consorzio;
 - e) Rivendita della risorsa idrica;
 - f) Rifiuto o impossibilità all'accesso del personale consortile per la verifica degli impianti e, qualora presente, la lettura dei contatori;
 - g) Difformità della derivazione al presente Regolamento;
 - h) Decesso o separazione legale dell'utente o altra ipotesi di subentro nell'autorizzazione, di cui il Consorzio sia venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di cui all'art. 15.
2. Il Consorzio nei casi di cui sopra notificherà all'utente, a mezzo di Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata P.E.C. preavviso di sospensione, sulla lettera stessa saranno indicate le modalità per evitare la sospensione, perdurando l'inadempienza, dopo almeno 30 giorni dall'avviso, si procederà alla sospensione della fornitura con distacco immediato.
3. In caso di riattivazione il Consorzio addebiterà all'utente le spese sostenute per il preavviso e la sospensione della fornitura, oltre gli importi iscritti a ruolo eventualmente non corrisposti.

Art. 20 – Allacciamenti in zone non servite da impianti consortili

1. Nei casi in cui, su richiesta di una o più ditte consorziate, si renda necessaria la costruzione di prolungamenti della rete di distribuzione, si applicano le prescrizioni dettate nell'art. 10.

Art. 21 – Fornitura del contatore

1. Di norma il gruppo di misurazione sarà collocato entro la proprietà dell'utente, vicino al confine della stessa con la strada, nel punto prescelto dal Consorzio. Se la derivazione attraversa altre proprietà, l'apparecchiatura sarà sempre collocata sulla proprietà attraversata vicino al confine con la strada e comunque in un punto accessibile.
2. Le apparecchiature saranno collocate entro nicchie ricavate nella muratura o all'interno di apposite cassette metalliche, entrambe realizzate o poste in opera a cura e spese della ditta richiedente, in un posto asciutto e protetto dal gelo, facilmente accessibile, il tutto a insindacabile giudizio del Consorzio. Le nicchie dovranno avere idonee dimensioni ed essere dotate di sportello di chiusura con serratura a chiave. Sarà compito esclusivamente del personale incaricato dal Consorzio verificare l'esatta installazione ed al sigillo del contatore.
3. L'utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Consorzio l'eventuale rottura del sigillo o il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura.
4. In casi particolari, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio, il Consorzio ha la facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente.
5. Il Consorzio per esigenze varie può imporre, in ogni momento, il montaggio del contatore a qualsiasi utente autorizzato al prelievo idrico, applicando per i consumi e il noleggio le tariffe in



vigore per la tipologia di allaccio; l'intenzione del Consorzio verrà comunicata all'utente a mezzo di lettera raccomandata o PEC; nel caso in cui l'utente non consenta al Consorzio il montaggio dell'apparecchiatura richiesta, l'erogazione idrica verrà immediatamente sospesa ed il contratto in essere cesserà automaticamente alla fine dell'anno in corso.

6. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Consorzio.

7. È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore, allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente (previo avviso scritto al Consorzio) con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

Art. 22 – Lettura dei contatori

1. Le letture dei contatori saranno effettuate di norma una volta l'anno, restando ferma la facoltà di provvedere a più letture durante il corso dell'anno, oltre che a verificare il funzionamento, in qualsiasi momento, sia degli apparecchi di misura che il corretto uso della risorsa idrica.

2. Alla lettura potrà intervenire l'utente o un suo delegato, al quale il rilevatore, se richiesto, dovrà comunicare verbalmente le cifre rilevate.

3. In caso di impossibilità ad effettuare le letture, il Consorzio provvederà ad iscrivere a ruolo la media dei consumi rilevati nelle due letture precedenti.

4. L'utente può comunicare in autonomia al Consorzio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la lettura del proprio contatore a mezzo mail ordinaria o PEC, indicando gli estremi dell'utente, il numero del contatore e la misurazione riscontrata. L'autolettura sarà comunque verificata dal Consorzio.

Art. 23 – Verifica del funzionamento dei contatori

1. L'utente che ritenesse inesatte le indicazioni dei consumi del contatore, potrà domandare ed ottenere, inviando per iscritto la comunicazione dei consumi rilevati, la verifica sul posto.

2. Qualora il contatore si bloccasse e cessasse d'indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media dei consumi rilevati nelle due letture precedenti. In questo caso il Consorzio disporrà la sostituzione o riparazione del gruppo di misurazione, a cura e spese dell'utente, secondo le norme del presente regolamento.

3. Se l'accertamento del non funzionamento del contatore avviene nella prima verifica, il consumo sarà calcolato sulla base del consumo medio accertato per altre utenze con simili caratteristiche (almeno due utenze).

Art. 24 – Controllo

1. Il Consorzio ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Consorzio o dallo stesso incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati del Consorzio hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

2. In caso di opposizione od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Art. 25 – Responsabilità impianti



1. L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo e atti vandalici etc. di quella parte di derivazione che è nella sua proprietà, ivi compreso il contatore dell'acqua.

ART. 26 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di bonifica.

ART. 27 – Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni consortili in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate a fare data dall'approvazione dello stesso.

ART. 28 - Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dal rilascio della autorizzazione e/o dalla sua esecuzione è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Vasto.



CORRISPETTIVI ANNUI

Allaccio per uso agricolo e simile:	
<i>Aree fino a mq. 500</i>	€ 65,00
<i>Aree comprese tra mq. 501 e mq. 800</i>	€ 95,00
<i>Aree comprese tra mq. 801 e mq. 1000</i>	€ 130,00
<i>Aree comprese tra mq. 1.001 e mq. 2000</i>	€ 155,00
Per superfici maggiori si può prescrivere il montaggio del contatore con un minimo garantito di € 250,00 - il contatore può essere prescritto anche negli altri casi, fermo restando il minimo garantito pari alla fascia corrispondente	0,20 €/mc
Allaccio uso agricolo e simile per ditte senza carico di area-area urbana	€ 100,00
Allaccio idrico condominiale (senza contatore):	
<i>Aree fino a mq. 500</i>	€ 190,00
<i>Aree comprese tra mq. 501 e mq. 800</i>	€ 220,00
<i>Aree comprese tra mq. 801 e mq. 1000</i>	€ 260,00
<i>Aree comprese tra mq. 1.001 e mq. 2000</i>	€ 300,00
Per superfici maggiori si può prescrivere il montaggio del contatore con un minimo garantito di € 250,00 - il contatore può essere prescritto anche negli altri casi, fermo restando il minimo garantito pari alla fascia corrispondente	0,20 €/mc
Uso extragricolo civile (impianti sportivi, verde pubblico, verde privato a servizio di attività commerciali e uso dell'acqua non per il processo produttivo):	
<i>Fino a mc.50.000</i>	0,20 €/mc
<i>Da mc.50.001 a mc.100.000</i>	0,17 €/mc
<i>Da mc.100.001 a mc.150.000</i>	0,15 €/mc
<i>Oltre mc.150.001</i>	0,10 €/mc
Con un minimo garantito annuo o frazione di anno pari a € 250,00	
In casi particolari, opportunamente documentati, si può anche non imporre il montaggio del contatore restando invariato il minimo garantito di €250,00	



Prelievo eseguito da idrante consortile con cisterna autobotte, ecc., per uso agricolo <i>Volume prelevato minore di 1.000 litri</i>	€ 70,00
<i>Volume prelevato compreso tra 1.001 l a 2.000 l</i>	€ 100,00
<i>Volume prelevato compreso tra 2.001 l a 4.000 l</i>	€ 130,00
<i>Volume prelevato maggiore di 4.001 l</i>	€ 200,00
Uso extragricolo industriale (uso dell'acqua per il processo produttivo, per il raffreddamento di macchinari, uso cantiere, autolavaggio, prelievo da idrante per uso extragricolo) <i>Fino a mc.50.000</i>	0,40 €/mc
<i>Da mc.50.001 a mc.100.000</i>	0,30 €/mc
<i>Da mc.100.001 a mc.150.000</i>	0,25 €/mc
<i>Oltre mc.150.001</i>	0,22 €/mc
con minimo garantito annuo o frazione, pari a	€ 270,00
In casi particolari, opportunamente documentati, si può anche non imporre il montaggio del contatore restando invariato il minimo garantito di €270,00	
Allaccio antincendio	€ 270,00
Allaccio uso cantiere (annuo o frazione di anno)	
<i>Fino a mc.50.000</i>	0,37 €/mc
<i>Da mc.50.001 a mc.100.000</i>	0,27 €/mc
<i>Da mc.100.001 a mc.150.000</i>	0,23 €/mc
<i>Oltre mc.150.001</i>	0,20 €/mc
con minimo garantito annuo o frazione, pari a	€ 250,00
In casi particolari, opportunamente documentati, si può anche non imporre il montaggio del contatore restando invariato il minimo garantito di €250,00	

